

**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****SENTENZA DI OMOLOGA DI CONCORDATO MINORE***(ART. 80 CCI)*

Il Tribunale di Genova, nella persona del Giudice monocratico Dott. Tommaso Sdogati, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario N. RG. 204 – 1 / 2023 avente ad oggetto l'omologa del Concordato Minore presentato da:

BENZI LUCA (C.F: BNZLCU69L17D969N), nato a Genova (GE) il 17.07.1969 e residente in Genova (GE), Via Angelo Orsini n. 23/12, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Vanni del foro di Genova, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo;

IN FATTO

visto il ricorso depositato dal debitore e la documentazione allegata;

vista la relazione particolareggiata dell'OCC dott. Fabio Serpero;

rilevato che:

con ricorso ex art. 74 CCI Benzi Luca ha formulato ai creditori proposta di concordato minore, a cui veniva allegata apposita relazione particolareggiata dell'OCC;

sussiste la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27 co. 2 CCI in quanto il ricorrente ha il proprio centro di interessi principali nel circondario del Tribunale adito;

che il debitore è in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. C) e non è un consumatore, posto che i debiti gravanti sullo stesso derivano dall'esercizio di attività commerciale d'impresa quale lavoratore autonomo – *nella specie, agente di commercio*;

richiamato comunque in questa sede, integralmente, il contenuto del provvedimento del sottoscritto datato 15.11.2023, ove è già stata effettuata la verifica circa l'ammissibilità della domanda di concordato minore presentata dal Benzi;

la proposta:

Il Concordato si fonda sulla messa a disposizione della procedura della somma di euro 30.500,00 da parte di un soggetto terzo, Sig.ra Fiorenza Cavanna, in unica





TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione VII Civile
Sezione Procedure Concorsuali

soluzione, entro 15 giorni dall'omologa al fine di permettere la continuità dell'attività da parte del sig. Benzi Luca.

Successivamente, entro il termine di 30/45 giorni, la suddetta somma verrà corrisposta ai creditori secondo lo schema di ripartizione elaborato dall'OCC nella propria relazione - *così come dichiarato dallo stesso OCC all'udienza del 14.11.2023* -.

Con decreto del 15.11.2023 veniva dichiarata l'ammissibilità della procedura di concordato minore in continuità e disposta la comunicazione a tutti i creditori da cura del Gestore e onerando quest'ultimo di comunicare tempestivamente al Giudice l'esito delle votazioni, circostanza che avveniva in data 19.12.2023 con il deposito di apposita relazione;

gli esiti della votazione:

TOTALE CREDITI AMMESSI AL VOTO: euro 174.058,17;

MAGGIORANZA NEL MAGGIOR NUMERO DI CLASSI: raggiunta, PRIMA e TERZA CLASSE voto favorevole;

VOTI FAVOREVOLI: corrispondenti euro 71.773,05 pari al 41,21%

VOTI NON FAVOREVOLI: euro 102.285,12 resi dal creditore Agenzia delle Entrate – Riscossione;

ESITO VOTO: NON FAVOREVOLE

IN DIRITTO

Riportati gli elementi in fatto relativi all'ammissibilità formale della domanda di concordato minore di cui agli artt. 74 e ss CCI e ricostruito l'iter procedurale, occorre procedere a scrutinare, nel merito, la convenienza della proposta di concordato e la sua possibilità di realizzazione.

In relazione a quest'ultimo elemento, va osservato che l'immissione di finanza esterna da parte della Sig.ra Cavanna, pari ad euro 30.500,00 con pagamento dei creditori entro il termine massimo di due mesi circa dall'omologa, costituisce senz'altro e di per sé elemento fattuale che comporta la positiva e completa realizzazione del piano proposto, anche considerando l'impegno esplicito assunto dal suddetto soggetto terzo assieme alla circostanza che, in caso di inadempimento, risulta possibile per i creditori chiedere immediatamente la revoca del concordato.

Risultano pertanto presenti due dei tre requisiti - *in presenza di contestazioni dei creditori al piano* - richiesti dalla disposizione legislativa dell'art. 80 CCI, ossia l'ammissibilità giuridica c.d. formale della proposta e la sua fattibilità economica residuando da scrutinare, viceversa, la c.d. convenienza della proposta in quanto si è in presenza di contestazione avanzata dall'amministrazione finanziaria.





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

Ed infatti, l'art. 80 co. 3 CCI prevede che *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria”*. Inoltre, che *“Il Giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79 co. 1 CCI e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

Risulta indubbio che siano pervenute contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la quale ha espresso parere negativo rispetto alla proposta di piano in base a diverse motivazioni (*all. 4 relazione di voto OCC*).

Occorre quindi verificare se, nel caso di specie, risulta possibile operare un positivo giudizio di convenienza della proposta concordataria per i creditori in luogo dell'alternativa liquidatoria e, se del caso, procedere ad omologare il concordato anche in presenza di espresso dissenso da parte di ADER – *c.d. cram down fiscale* -.

Anzitutto, risulta utile riportare quanto dedotto dall'OCC nella propria relazione particolareggiata; considerazioni con cui si concorda pienamente:

“La proposta di concordato minore presentata dal sig. Benzi Luca, che prevede l'apporto di finanza esterna per complessivi euro 30.000,00 (oltre euro 500,00 finalizzata alla non acquisizione alla massa attiva dei terreni di proprietà del sig. Benzi), risulta più conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata tenuto conto dei seguenti elementi:

- 1 - l'attivo da destinare ai Creditori in sede di concordato minore (euro 30.000,00) risulta maggiore rispetto a quello che ragionevolmente deriverebbe da una procedura di liquidazione controllata (complessivi euro 25.092,00);*
- 2 - il soddisfacimento del creditore con collocazione preferenziale indicato nella proposta di Concordato minore, non è ragionevolmente inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione controllata del patrimonio, ex art. art. 75, comma 2 CCI.;*
- 3 - l'apporto di finanza esterna per complessivi euro 30.000,00 è un importo certo e realizzabile in un brevissimo termine. Nell'alternativa liquidatoria, invece, i tempi di pagamento sarebbero notevolmente maggiori ed inoltre non vi è alcuna certezza che i redditi futuri del sig. Benzi saranno pari a quelli stimati per eccesso dallo scrivente OCC”*.

In ordine alle deduzioni effettuate dall'Agenzia delle Entrate, invece, va rilevato che in primo luogo tale ente si oppone deducendo la mancanza di prova in ordine al nesso causale tra stato di salute del sig. Benzi - e della di Lui madre - e mancato pagamento di imposte e tasse; si deduce, altresì, una non meglio ed imprecisata consapevolezza di non provvedere al pagamento dei relativi importi, del tutto





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

sganciata da esigenze transuenti non addebitabili al ricorrente ma scientemente posta in essere al fine di sottrarsi all'adempimento tributario.

Tali asserzioni risultano sformite di prova. Anzitutto perché l'OCC ha attestato, nella propria relazione, che non risultano commessi atti in frode ai creditori né, a ben vedere, sono versati agli atti elementi probatori che possano suffragare quanto dedotto da ADER sul punto.

In altri termini, non risulta fornita alcuna prova che il mancato pagamento dei tributi, da parte del Benzi, sia sorretto da una volontaria scelta di sottrarsi all'adempimento creditizio in modo cosciente configurandosi, in capo a quest'ultimo, un elemento soggettivo assimilabile al dolo o, finanche, alla colpa grave.

Viceversa, per quanto versato dagli atti di causa, risulta ben più plausibile che il Benzi non abbia provveduto a saldare i relativi tributi in quanto, per come ricostruito precisamente dall'OCC, i debiti risultano maturati soprattutto in un arco temporale compreso tra il 2005 ed il 2021 e “...sono maturati principalmente:

- negli anni dal 2005 al 2009 (ossia gli anni successivi al termine della relazione con la sig.ra Silvia Simoni ed ai conseguenti problemi lavorativi) per complessivi euro 48.781,39;
- negli anni dal 2019 al 2021 (ossia gli anni in cui la pandemia ha influito sull'attività lavorativa dell'esponente) per complessivi euro 28.571,59” ...

Risulta infatti che, nel periodo 2005 – 2009 il Benzi, a seguito del fallimento della relazione con la suddetta Sig.ra Simoni, vendeva alla medesima in data 15 dicembre 2005 l'appartamento sito in Via San Pio X n. 15/16 - che il sig. Luca Benzi aveva ereditato dai genitori - al prezzo di 140.000 euro (all. 5); tale importo veniva utilizzato per estinguere sia debiti contratti per curare i genitori malati che per posizioni (all'epoca) ancora aperte della società B&B Sport Trade S.r.l., cessata nel 2016.

Le vicissitudini derivanti dalla fine della relazione, unitamente a bassi ricavi derivanti dallo svolgimento della propria attività lavorativa ed ai problemi di salute del suddetto e della di Lui madre, così come rilevato nella relazione del professionista, hanno certamente influito sull'impossibilità di provvedere al pagamento dei tributi.

Le notorie vicende epidemiche degli anni 2020 – 2021, invece, hanno certamente inciso sullo svolgimento dell'attività lavorativa del ricorrente che, essendo agente di commercio, esercita un'attività di impresa c.d. in movimento, risultando necessario spostarsi da un posto all'altro al fine di proporre la propria merce; le limitazioni di movimento imposte dai D.M. susseguitisi nel corso dell'emergenza pandemica hanno certamente inciso sulle possibilità di guadagno del ricorrente.

Richiamati tali dati fattuali, risulta quindi persuasivamente provato che il ricorrente non ha corrisposto i tributi dovuti in ragione di transuenti e non addebitabili eventi che si sganciano del tutto da una volontaria e consapevole scelta dolosa di sottrarsi





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

all'adempimento tributario; inoltre, il Benzi ha attualmente aderito alla c.d. rottamazione quater per una parte dei debiti tributari, comportamento che ulteriormente va valorizzato nell'escludere il dolo o la colpa grave nel sottrarsi all'adempimento tributario di cui si duole, invece, l'amministrazione finanziaria.

Per tali motivi, le contestazioni dell'Erario sul punto si appalesano come del tutto generiche e non supportate da alcun elemento probatorio.

Anche in ordine alle deduzioni circa la mancanza di convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, per essere state poste al rialzo le spese necessarie per la propria vita quotidiana, non risulta affatto eccessivo un importo di euro 400,00 per spese alimentari, in considerazione dell'aumento esponenziale – *fatto notorio* – del costo della vita e, in generale, del prezzo dei generi alimentari anche di prima necessità.

Inoltre, avendo il Benzi un lavoro di agente di commercio che lo conduce a muoversi di continuo, ben risulta credibile che Egli debba sopportare le spese per il vitto in bar e ristoranti quando si reca al di fuori del proprio comune di residenza – *con spese di un pasto servito in locali aperti al pubblico ovviamente più elevate di un pasto cucinato in casa* - anche considerando che, svolgendo un'attività in proprio, non gode neppure della possibilità di usufruire dei c.d. buoni pasto.

Inoltre, le spese per gli spostamenti inerenti l'attività lavorativa ed i pernottamenti alberghieri risultano adeguatamente comprovate dalla documentazione depositata con il ricorso introduttivo ed anche tali spese, essendosi in presenza di un lavoro autonomo, non hanno alcuna possibilità di essere rimborsate.

Da ultimo, si ritiene che il pagamento per euro 30.500 nel termine di circa due mesi dall'intervenuta omologa sia di gran lunga maggiormente conveniente all'alternativa liquidatoria, ove vi sarebbe un aggravamento di spese prededucibili di procedura, un allungamento dei tempi procedurali di soddisfo dei creditori ed un'aleatorietà totale nell'ottenere una soddisfazione creditoria almeno uguale a quella che possiede il piano proposto dal Benzi.

Ciò in considerazione di tre fattori, deducibili dagli elementi documentali versati in causa:

- Benzi Luca non vanta alcun diritto di proprietà avente ad oggetto immobili da adibire ad uso abitativo/commerciale;
- utilizza tramite contratto di leasing un autoveicolo necessario per lo svolgimento dell'attività commerciale di valore congruo rispetto alle proprie condizioni economico - finanziarie, considerando la marca e l'anno di immatricolazione (Volvo V60 tg. FV613SZ);
- la fluttuazione in positivo o in negativo dei redditi da lavoro autonomo nel corso del tempo - *ricollegabile ad una intrinseca aleatorietà propria di tale tipologia di attività lavorativa* – rende altamente improbabile la formulazione



**TRIBUNALE DI GENOVA**

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

di un'ipotesi di alternativa liquidatoria che garantisca ai creditori una soddisfazione maggiore rispetto al piano proposto.

In conclusione, il concordato minore proposto dal Sig. Benzi Luca va omologato nonostante la mancata adesione dell'Amministrazione Finanziaria, avendo il giudizio di convenienza ottenuto risultato positivo in ordine agli elementi probatori versati agli atti.

P.Q.M.

Visti gli artt. 48 e 80 CCII,

- I. omologa** il concordato depositato da LUCA BENZI (C.F: BNZLCU69L17D969N) alle condizioni indicate nel ricorso ed all'udienza del 14.11.2023;
- II. nomina** quale Gestore dell'esecuzione del piano il dott. Fabio Serpero, già OCC;
- III. dispone** la pubblicazione a cura del Gestore della presente sentenza mediante l'inserimento nel sito web del Tribunale di Genova e nel Registro delle Imprese presso cui il debitore ha il centro dei propri interessi;
- IV. dispone**, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni mobili registrati o di beni immobili, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti a cura del Gestore;
- V. dispone** che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, ivi comprese le vendite e le cessioni (ove previste dal piano), specificandosi che le stesse dovranno essere eseguite mediante procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del Gestore e sulla base di stime effettuate salvo il caso di beni di modico valore assicurando la massima informazione e partecipazione agli interessi;
- VI. richiama** l'art. 81 co. 3 CCI laddove prevede che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 78 co. 2 lett. a) CCI;
- VII. dispone che il Gestore:**
 - vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al Giudice;
 - riferisca ogni tre mesi – e comunque ogni volta che lo reputi opportuno - al Giudice sullo stato di esecuzione del piano;





TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile

Sezione Procedure Concorsuali

- formuli al Giudice istanza di autorizzazione allo svincolo delle somme e di cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'art. 78 co. 2 CCI lett. b), riportando nell'istanza l'estratto del piano in cui è inserita la previsione, al fine di consentire un'agevole verifica della conformità dell'atto dispositivo al piano;
- terminata l'esecuzione, sentito il debitore, presenti al Giudice una relazione finale, in cui dia conto che il piano è stato integralmente e correttamente eseguito e chieda altresì la liquidazione del proprio compenso, specificando l'eventuale importo eventualmente convenuto con il debitore;
- ottenuta la liquidazione del proprio compenso, formuli istanza di autorizzazione al pagamento.

DICHIARA CHIUSA LA PROCEDURA EX ART. 80 co. 2 CCI.

Genova, 10.01.2024

Il Giudice
Dott. Tommaso Sdogati

